CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con Te Veicoli e Imbarcazioni

per Forze Armate e Forze dell'Ordine

AUTOVETTURE
SEZIONE LIFE STYLE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Vittoria Assicurazioni

Indice

Glossario pag. 2

Oggetto del contratto pag. 5

1 Cosa è assicurato? pag. 5

1.1 LIFE STYLE PACCHETTO BASE – “Rimborso premio polizza auto”

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? pag. 6

2.1 LIFE STYLE PACCHETTO PLUS – “Rimborso premio polizza auto” e “Rimborso tassa automobilistica”

3 Cosa non è assicurato? pag. 6

4 Ci sono limiti di copertura? pag. 7

4.1 ESCLUSIONI

4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 11

1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
2. LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
3. CESSIONE DEI DIRITTI
4. PRESCRIZIONE
5. DIRITTO DI RECESSO

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro pag. 16

Appendice normativa pag. 17

Glossario: guida alla comprensione del testo

*Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "**GRASSETTO MAIUSCOLO**". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".*

Definizioni relative al contratto

- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: la procedura[1] con cui viene disposta un'integrazione salariale in favore dei LAVORATORI DIPENDENTI di imprese in situazione di difficoltà temporanea, ristrutturazione, riorganizzazione, procedure concorsuali (caso di fallimento), etc., nonché la c.d. Cassa integrazione in deroga[2].

- CENTRO PER L'IMPIEGO: ufficio territoriale della pubblica amministrazione aperto al pubblico cui sono attribuite funzioni e compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro.

- CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ: la cessazione - causata da ed a seguito di INFORTUNIO o MALATTIA IMPROVVISA dell'ASSICURATO, che determini a suo carico un'INVALIDITÀ PERMANENTE di grado pari o superiore a 45 punti percentuali - dell'attività di LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA mediante chiusura della posizione IVA (partita IVA) o chiusura dell'impresa di cui l'ASSICURATO sia socio amministratore (con esclusione dei soci di capitale), esclusa la vendita dell'impresa a terzi.

- EVENTO ASSICURATO: la PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO, l'INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO o la CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ che determini, al verificarsi della scadenza del premio o della rata di premio della POLIZZA AUTO o della TASSA AUTOMOBILISTICA, l'insorgenza di un sinistro.

- INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili e che ha come conseguenza l'INVALIDITÀ PERMANENTE.

- INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO: la cessazione dal contratto a progetto causata alternativamente da:
  - cause indipendenti dalla volontà del LAVORATORE A PROGETTO e comunque non imputabili a sua colpa o responsabilità;
  - sopravvenienza in capo a questi di un INFORTUNIO o di una MALATTIA IMPROVVISA che genera un'INVALIDITÀ PERMANENTE di grado pari o superiore a 45 punti percentuali e che gli impedisce di continuare l'attività lavorativa e di portare a termine il progetto.

- INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita irreversibile, anatomica o funzionale, dell'uso di un organo o di un arto che determina la riduzione, totale o parziale, della capacità generica di svolgere un'attività lavorativa, graduabile in base ad una tabella di riduzione di capacità fisica.

- LAVORATORE A PROGETTO: la persona fisica che ha un contratto di collaborazione a progetto[3] con durata residua di almeno 1 anno alla data di decorrenza dell'assicurazione.

---

[1] Ai sensi della Legge n. 164 del 20/5/1975 e dei regolamenti attuativi, circolari o decreti, nonché dalle specifiche leggi relative a particolari settori produttivi (es. edilizia).

[2] Ai sensi della Legge n. 2 del 28/1/2009 e del Decreto Legge n. 5 del 10/2/2009 e successive modifiche, proroghe ed integrazioni.

[3] Ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

- LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA: la persona fisica che è titolare di partita IVA da almeno 2 (due) anni e ha presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa almeno all'anno precedente, che esclude la percezione di reddito da lavoro dipendente e che comporta denuncia di almeno uno tra il reddito agrario, reddito da lavoro autonomo, redditi d'impresa[4] e che continua a svolgere al momento della sottoscrizione della presente POLIZZA, le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.
  Si considera LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA anche la persona fisica che sia socio amministratore (ad esclusione dei soci solo di capitale) che ha presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa almeno all'anno precedente, che esclude la percezione di reddito da lavoro dipendente e che comporta denuncia del reddito compreso tra i redditi d'impresa, e che continua a svolgere al momento della sottoscrizione della presente POLIZZA, le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.

- LAVORATORE DIPENDENTE: LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO e LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.

- LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO: il prestatore di lavoro subordinato[5], che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia scadenza almeno un anno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova. Sono considerati altresì LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO coloro che godono di redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, quali i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca[6], in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia scadenza almeno un anno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.

- LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO: il prestatore di lavoro subordinato[7] che presti il proprio lavoro, con qualsiasi inquadramento o qualifica e in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato o pubblico, in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova. Sono considerati altresì LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO coloro che godono di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, quali i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per cui il lavoratore abbia superato con esito positivo il periodo di prova.

- MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da INFORTUNIO.

- MALATTIA IMPROVVISA: MALATTIA imprevista ed imprevedibile di cui l'ASSICURATO non era a conoscenza al momento di decorrenza dell'assicurazione e che comunque non è una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso o di una preesistente situazione patologica nota all'ASSICURATO.

---

[4] Come definiti agli artt. 32 (reddito agrario); 53 (redditi di lavoro autonomo); 55 (redditi d'impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche.

[5] Come definito dall'art. 2094 e ss e 2129, Codice Civile.

[6] Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

[7] Come definito dall'art. 2094 e ss e 2129, Codice Civile.

- **PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO**: la perdita, indipendente dalla propria volontà o colpa, da parte dell'**ASSICURATO** dello stato di **LAVORATORE DIPENDENTE** a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di procedura di licenziamento collettivo, inclusa la procedura di mobilità[8], o di **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ** da parte del datore di lavoro, che genera lo stato di disoccupazione.

- **POLIZZA AUTO:** il contratto di assicurazione del **VEICOLO**, sottoscritto con la **SOCIETÀ**, comprendente la garanzia **RCA** ed eventuali altre garanzie abbinate alla garanzia **RCA**.

- **STRUTTURA LIQUIDATIVA**: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., con sede secondaria in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della **SOCIETÀ** alla gestione e liquidazione dei **SINISTRI**, curando il contatto e il rapporto con l'**ASSICURATO**.

- **TASSA AUTOMOBILISTICA**: detta anche "bollo auto", è la tassa di possesso sui **VEICOLI** iscritti al Pubblico Registro Automobilistico[9], il cui versamento è attualmente in favore delle Regioni.

[8] Procedura prevista dalla L. 223/91 che garantisce, a determinate condizioni, un sostegno economico ai **LAVORATORI DIPENDENTI** che hanno perso il posto di lavoro e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione.

[9] Ai sensi del D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 e successive modifiche.

Oggetto del contratto

Sono assicurabili le persone fisiche di età massima di 70 anni che:

a) ricoprono una delle seguenti qualifiche:
- LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO;
- LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO;
- LAVORATORE A PROGETTO;
- LAVORATORE AUTONOMO o LIBERO PROFESSIONISTA;

b) sono CONTRAENTI di POLIZZA AUTO.

L'ASSICURATO, con la sottoscrizione della presente POLIZZA, dichiara:

TIPOLOGIA DI SOGGETTO	DICHIARAZIONE
LAVORATORE A PROGETTO	di non aver subito precedentemente alla sottoscrizione della POLIZZA, MALATTIE invalidanti o INFORTUNI che hanno determinato a suo carico postumi di INVALIDITÀ PERMANENTE pari o superiore a 35 punti percentuali;
LAVORATORE AUTONOMO	
LIBERO PROFESSIONISTA	
LAVORATORE DIPENDENTE	di non essere stato collocato in CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della POLIZZA per un periodo, anche frazionato, pari o superiore a 3 mesi complessivi.

1 Cosa è assicurato?

[*Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Life Style;* tali *garanzie sono valide solo se espressamente richiamate in* ***POLIZZA****]*

Le seguenti garanzie, entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo *"4. Ci sono limiti di copertura?"*, saranno operative solamente se scelte dal CONTRAENTE ed espressamente richiamate in POLIZZA.

1.1 LIFE STYLE PACCHETTO BASE – "Rimborso premio polizza auto"

In caso di SINISTRO, viene garantito il pagamento del PREMIO della POLIZZA AUTO per l'annualità successiva a quella della POLIZZA AUTO in vigore.

Più in particolare, la SOCIETÀ si impegna a riconoscere all'ASSICURATO un INDENNIZZO pari al PREMIO annuale o al totale delle rate di PREMIO infra-annuali, relativamente alla POLIZZA AUTO sottoscritta con la SOCIETÀ, per l'annualità assicurativa successiva a quella in cui si è verificato il SINISTRO per uno dei motivi riportati nella seguente tabella.

MOTIVO	OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (per LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO e LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO)	Se durante il periodo di efficacia della copertura l'ASSICURATO: • ha cessato il rapporto di lavoro in qualità di LAVORATORE DIPENDENTE a seguito di PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO e non svolge qualsiasi altra attività lavorativa retribuita; • è iscritto presso un Centro per l'Impiego, con conseguente status di disoccupazione; • non rifiuta senza motivazione eventuali offerte di lavoro.

MOTIVO	OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO (per LAVORATORI A PROGETTO)	Se durante il periodo di efficacia della copertura l'ASSICURATO: • ha cessato la sua attività di LAVORATORE A PROGETTO per INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO; • è iscritto presso un CENTRO PER L'IMPIEGO, con conseguente status di disoccupazione; • non rifiuta senza motivazione eventuali offerte di lavoro.
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ (per LAVORATORI AUTONOMI e LIBERI PROFESSIONISTI)	Se a causa e a seguito di INFORTUNIO o MALATTIA IMPROVVISA dell'ASSICURATO, che determina a suo carico un'INVALIDITÀ PERMANENTE di grado pari o superiore a 45 punti percentuali, l'ASSICURATO non può continuare ad esercitare l'attività lavorativa con conseguente CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

È possibile scegliere, in alternativa all'assicurazione "*LIFE STYLE PACCHETTO BASE*", l'assicurazione "*LIFE STYLE PLUS*", che comprende, oltre alla garanzia "*Rimborso premio polizza auto*", anche la garanzia "Rimborso tassa automobilistica".

2.1 LIFE STYLE PACCHETTO PLUS – "Rimborso premio polizza auto" e "Rimborso tassa automobilistica"

Se viene scelta l'assicurazione "*LIFE STYLE PACCHETTO PLUS*", operano entrambe le seguenti garanzie:

- Garanzia "Rimborso premio polizza auto"
  In caso di SINISTRO, viene garantito il pagamento del PREMIO della POLIZZA AUTO per l'annualità successiva a quella della POLIZZA AUTO in vigore.

  Più in particolare, la SOCIETÀ si impegna a riconoscere all'ASSICURATO un INDENNIZZO pari al PREMIO annuale o al totale delle rate di PREMIO infra-annuali, relativamente alla POLIZZA AUTO sottoscritta con la SOCIETÀ, per l'annualità assicurativa successiva a quella in cui si è verificato il SINISTRO per uno dei motivi descritti all'articolo "*1.1 LIFE STYLE PACCHETTO BASE - Rimborso premio polizza auto*".

- Garanzia "Rimborso tassa automobilistica"
  In caso di SINISTRO, la SOCIETÀ si impegna a riconoscere all'ASSICURATO un INDENNIZZO pari all'annualità o al totale delle rate infra-annuali della TASSA AUTOMOBILISTICA relativa al VEICOLO con la POLIZZA AUTO sottoscritta con la SOCIETÀ, per l'anno successivo a quello in cui si è verificato il SINISTRO per uno dei motivi descritti all'articolo 1.1 "*LIFE STYLE PACCHETTO BASE - Rimborso premio polizza auto*".

3 Cosa non è assicurato?

*[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative offerte dalle garanzie]*

L'assicurazione non è prestata per le persone fisiche di età superiore a 70 anni e per le persone giuridiche.

La copertura in caso di PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO non è prestata se la persona, al momento della sottoscrizione, non è un LAVORATORE DIPENDENTE (o un socio lavoratore subordinato di una cooperativa), con avvenuto superamento del periodo di prova o, in caso di contratto a tempo determinato, quest'ultimo abbia una durata residua minore di 1 anno rispetto alla data di decorrenza dell'assicurazione;

La copertura in caso di **PERDITA INTERRUZIONE INVOLONTARIA DI PROGETTO** non è prestata se la persona, al momento della sottoscrizione non ha in corso un contratto a progetto con durata residua minore di un anno rispetto alla data di decorrenza dell'assicurazione.

La copertura in caso di **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ** non è prestata:
- se la persona non ha svolto la propria attività o non ha prodotto reddito di **LAVORATORE AUTOMONO** o **LIBERO PROFESSIONISTA** in modo continuativo per 2 anni;
- ai soci di capitale;
- se l'impresa è stata ceduta a terzi.

L'assicurazione inoltre cessa anticipatamente:
a) se cessa, per qualsiasi causa, la **POLIZZA AUTO** sottoscritta con la **SOCIETÀ**, senza suo rinnovo o sostituzione;
b) in caso di nuova occupazione:
   - dell'**ASSICURATO** che sia **LAVORATORE DIPENDENTE**, a seguito di **PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO**;
   - dell'**ASSICURATO LAVORATORE A PROGETTO** a seguito di **INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO**.

4 Ci sono limiti di copertura?

*[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto]*

Il diritto alla prestazione decade qualora l'**ASSICURATO** non abbia preso contatto con la **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, per denunciare il verificarsi dell'**EVENTO ASSICURATO**, entro i termini richiesti.

Qualora l'**ASSICURATO** non usufruisca di una o più prestazioni, la **SOCIETÀ** non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4.1 ESCLUSIONI

La prestazione in caso di **PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO** non è dovuta dalla **SOCIETÀ** se:
- fatto salvo il caso di **INVALIDITÀ PERMANENTE** che impedisce l'attività lavorativa, l'**ASSICURATO** non risulta essere iscritto ad uno dei **CENTRI PER L'IMPIEGO** mediante apposito certificato che attesti il suo status di disoccupazione in Italia da almeno 30 giorni prima rispetto alla data del **SINISTRO**;
- l'**ASSICURATO** svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avviene nell'ambito di un contratto di lavoro comunque regolato dalla **LEGGE** italiana;
- la perdita d'impiego avviene, per qualsiasi causa, nel corso del periodo di prova previsto contrattualmente e/o dal CCNL di riferimento;
- la perdita d'impiego è conseguenza di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per causa comunque addebitabile a colpa, responsabilità o volontà dell'**ASSICURATO**;
- la perdita d'impiego è conseguenza di pensionamento o prepensionamento o di risoluzione del rapporto di lavoro consensuale o a seguito di processi di riorganizzazione aziendale, in base ai quali sono previsti trattamenti economici accompagnatori alla quiescenza o in generale all'uscita;
- la **PERDITA DI IMPIEGO** sia un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro, del carattere stagionale e/o temporaneo di esso o dell'apposizione al contratto di un termine in forza della specificità del contratto di lavoro;
- alla data di decorrenza dell'assicurazione l'**ASSICURATO** era a conoscenza della

prossima **PERDITA INVOLONTARIA DELL'IMPIEGO**, o comunque gli erano note circostanze che, usando l'ordinaria diligenza, oggettivamente facevano prevedere che questo evento si sarebbe verificato;

- la **PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO** è causata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.

La prestazione in caso di **INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO** non è dovuta dalla **SOCIETÀ** se:

- fatto salvo il caso di **INVALIDITÀ PERMANENTE** che impedisce l'attività lavorativa, l'**ASSICURATO** non risulta essere iscritto ad uno dei **CENTRI PER L'IMPIEGO** mediante apposito certificato che attesti il suo status di disoccupazione in Italia da almeno 30 giorni prima rispetto alla data del **SINISTRO**;
- l'**ASSICURATO** svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avviene nell'ambito di un contratto di lavoro comunque regolato dalla **LEGGE** italiana;
- l'interruzione del progetto sia conseguenza di una scelta volontaria del LAVORATORE A PROGETTO o comunque sia imputabile a sua colpa e responsabilità in genere;
- l'interruzione del progetto è conseguenza di pensionamento o prepensionamento o di risoluzione del rapporto di lavoro consensuale;
- l'interruzione del progetto è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto a progetto, quale la scadenza dello stesso o la conclusione per completamento del progetto assegnato o per sopravvenuta impossibilità nel compierlo;
- alla data di decorrenza dell'assicurazione l'**ASSICURATO** era a conoscenza della prossima **INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO**, o comunque gli erano note circostanze che, usando l'ordinaria diligenza, oggettivamente facevano prevedere che questo evento si sarebbe verificato;
- l'interruzione del progetto è conseguenza diretta di **INFORTUNIO, MALATTIA**, malformazioni che hanno avuto origine anteriormente alla sottoscrizione dell'assicurazione;
- al momento della sottoscrizione dell'assicurazione, l'**ASSICURATO** avesse una percentuale di **INVALIDITÀ PERMANENTE** pari o superiore a 35 punti percentuali;
- l'**INVALIDITÀ PERMANENTE** che ha determinato **INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO** è la conseguenza di:
  a) mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo o doloso in genere;
  b) suicidio (tentato o di fatto) o esposizione intenzionale a pericoli;
  c) coinvolgimento dell'**ASSICURATO** in qualsiasi atto illecito o criminoso;
  d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del paracadutismo;
  e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico;
  f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
  g) vandalismo, attentati, a condizione che l'**ASSICURATO** vi abbia preso parte attiva;
  h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani;
  i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
  j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
  k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

l) uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
m) pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.;
n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello professionale;

- l'**INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO** è causata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.

La prestazione in caso di **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ** non è dovuta dalla **SOCIETÀ** se:

- la cessazione dell'attività e la chiusura della Partita IVA sono conseguenza diretta di **INFORTUNIO, MALATTIA**, malformazioni che hanno avuto origine anteriormente alla sottoscrizione dell'assicurazione;
- al momento della sottoscrizione dell'assicurazione, l'**ASSICURATO** avesse una percentuale di **INVALIDITÀ PERMANENTE** pari o superiore a 35 punti percentuali;
- la cessazione dell'attività lavorativa in corso è volontaria e senza oggettivo motivo;
- la cessazione dell'attività è la conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- la cessazione dell'attività è dovuta a vendita dell'impresa a terzi;
- la cessazione dell'attività è dovuta a vendita dell'impresa a terzi;
- l'**ASSICURATO** risulta esclusivamente socio di capitale
- l'**INVALIDITÀ PERMANENTE** che ha determinato la cessazione dell'attività è la conseguenza di:
  a) mutilazione volontaria o di altro atto di autolesionismo doloso in genere;
  b) suicidio (tentato) o esposizione intenzionale a pericoli;
  c) coinvolgimento dell'**ASSICURATO** in qualsiasi atto illecito o criminoso;
  d) uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, pratica del paracadutismo;
  e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci o uso di sostanze stupefacenti, allucinogene o di sostanze non prescritte da un medico;
  f) tumulti popolari o da atti di terrorismo compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
  g) vandalismo, attentati, a condizione che l'**ASSICURATO** vi ha preso parte attiva;
  h) alluvioni, inondazioni, terremoti, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani;
  i) guerra e insurrezioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
  j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
  k) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di modifica del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
  l) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
  m) pratica a qualsiasi livello di tutti gli sport pericolosi ed estremi in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: pugilato, lotta nelle sue varie forme, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo in genere, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, zorbing, bob, idrosci, immersione con autorespiratore, kitesurfing, etc.;

n) partecipazione a competizioni sportive in genere a livello non amatoriale, ma professionale;

- la **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ** è causata da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, frane, uragani, fenomeni naturali in genere, nonché danni causati da esplosioni, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, atti di terrorismo, di guerra e catastrofi in genere.

Relativamente alla sola Garanzia "Rimborso tassa automobilistica" la prestazione non è dovuta per:

- la **TASSA AUTOMOBILISTICA** relativa a un veicolo diverso da quello assicurato dalla **POLIZZA AUTO** coperto dalla garanzia "Rimborso premio polizza auto";
- interessi di mora, penali per ritardato pagamento e sanzioni in genere;
- annualità arretrate non pagate della **TASSA AUTOMOBILISTICA** e relativi interessi di mora e sanzioni.

4.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

1) **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
2) **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);**
3) **limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.**

Garanzia	Limiti di INDENNIZZO
Rimborso premio polizza auto	Euro 500,00 (imposte incluse) per evento e per anno assicurativo, indipendente dall'ammontare del **PREMIO** della **POLIZZA AUTO**, per un periodo massimo di 12 mesi di copertura assicurativa
Rimborso tassa automobilistica	Euro 250,00 (imposte incluse) per evento e per anno assicurativo, indipendente dall'ammontare della **TASSA AUTOMOBILISTICA** per un periodo massimo di 12 mesi di copertura assicurativa

L'**INDENNIZZO** complessivamente riconosciuto dall'assicurazione comprenderà un periodo massimo di 12 mesi di copertura assicurativa sulla **POLIZZA AUTO** e di 12 mesi sulla **TASSA AUTOMOBILISTICA**.

Cosa fare in caso di Sinistro?

*[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]*

1. Obblighi in caso di Sinistro

La **SOCIETÀ** si avvale della **STRUTTURA LIQUIDATIVA** di Mapfre Asistencia S.A. per la gestione dei **SINISTRI** relativi all'assicurazione.
In caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** deve denunciare lo stesso alla **STRUTTURA LIQUIDATIVA**, entro la data di scadenza del **PREMIO** della **POLIZZA AUTO**, o della **TASSA AUTOMOBILISTICA,** telefonando al numero verde 800 955 536 (oppure, dall'estero, al numero +39 015 5829805) in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00, esclusi i giorni festivi.

L'**ASSICURATO** deve comunicare la data dell'**EVENTO ASSICURATO** e la causa che lo ha determinato.

Alternativamente, l'**ASSICURATO** può inviare una e-mail all'indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com, comunicando con precisione:

- nome e cognome;
- numero di **POLIZZA**;
- descrizione dell'**EVENTO ASSICURATO**, data di accadimento e causa;
- recapito telefonico al quale può essere ricontattato dalla **STRUTTURA LIQUIDATIVA**.

Successivamente l'**ASSICURATO** deve inviare la richiesta di liquidazione e la documentazione a supporto a mezzo di raccomandata R.R. al seguente indirizzo:

Mapfre Asistencia S.A
Ufficio liquidazione
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (BI)

eventualmente anticipata

- via mail all'indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com
- via Fax al numero +39 015 2559609

L'**ASSICURATO** deve a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno[10]. Se l'**ASSICURATO** non si adopera per evitare o diminuire il danno o non effettua la comunicazione in caso di **SINISTRO**, può perdere il diritto alla prestazione o vedere la prestazione ridotta[11].

2. Liquidazione dell'indennizzo

La **SOCIETÀ** liquida la prestazione una volta ricevuta la documentazione completa comprovante il **SINISTRO** e ogni circostanza relativa al **SINISTRO** stesso, e a fronte della sottoscrizione e restituzione, da parte dell'**ASSICURATO**, della quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento.

In caso di frazionamento del **PREMIO** in più rate infra-annuali, l'**ASSICURATO** deve inviare di volta in volta copia della corrispondente quietanza di liquidazione o della ricevuta di pagamento.

La liquidazione dell'**INDENNIZZO** opera come di seguito descritto in relazione alle garanzie previste in **POLIZZA**.

[10] Ai sensi dell'art. 1914, Codice Civile.
[11] Art. 1915, Codice Civile.

- **Garanzia "Rimborso premio polizza auto"**

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, la **SOCIETÀ** riconoscerà il rimborso versando all'**ASSICURATO** l'importo pari al singolo **PREMIO** (in caso di frazionamento annuale) o rate di **PREMIO** (in caso di frazionamento diverso dall'annuale) da quest'ultimo versato/e per la sottoscrizione della **POLIZZA AUTO** relativa all'annualità successiva rispetto alla data in cui si è verificato l'**EVENTO ASSICURATO**.

Il suddetto rimborso sarà pagato nei limiti del **MASSIMALE** e a seguito di presentazione da parte dell'**ASSICURATO** di copia delle quietanze di **PREMIO** o rate di **PREMIO** pagate.
La **SOCIETÀ** potrà disporre controlli per la verifica dell'avvenuto pagamento del **PREMIO** o rate di **PREMIO** della **POLIZZA AUTO**.
Il rimborso complessivamente riconosciuto non potrà in ogni caso comprendere **PREMI** o rate di **PREMIO** della **POLIZZA AUTO** relativi a una copertura assicurativa superiore a 12 mesi, indipendentemente dalle modalità di rateazione del **PREMIO** o successive variazioni effettuate dall'**ASSICURATO** in sede di rinnovo della **POLIZZA AUTO**.

In caso di **SINISTRO** da **PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO** l'**ASSICURATO** deve fornire alla **SOCIETÀ** la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia del contratto di lavoro;
- copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i **LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO**;
- copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia del certificato del **CENTRO PER L'IMPIEGO** comprovante lo stato di disoccupazione, emesso da non più di 30 giorni dalla data del **SINISTRO**;
- copia della quietanza della **POLIZZA AUTO** rinnovata a scadenza.

In caso di **SINISTRO** da **INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO** l'**ASSICURATO** deve fornire alla **SOCIETÀ** la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia dell'ultima busta paga o documento equipollente;
- copia del contratto di lavoro;
- copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la cessazione del contratto a progetto;
- copia del certificato del **CENTRO PER L'IMPIEGO** comprovante lo stato di disoccupazione, emesso da non più di 30 giorni dalla data del **SINISTRO**;
- documentazione attestante l'avvenuto **INFORTUNIO** e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta **MALATTIA IMPROVVISA** e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di **INVALIDITÀ PERMANENTE** con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia della quietanza della **POLIZZA AUTO** rinnovata a scadenza.

In caso di **SINISTRO da CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ** l'**ASSICURATO** deve fornire alla **SOCIETÀ** la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del **SINISTRO**;

- documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta individuale;
- copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa all'anno precedente nel caso in cui l'ASSICURATO sia socio amministratore;
- documentazione attestante l'avvenuto INFORTUNIO e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta MALATTIA IMPROVVISA e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di INVALIDITÀ PERMANENTE con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia della quietanza della POLIZZA AUTO rinnovata a scadenza.

- **Garanzia "Rimborso tassa automobilistica"**

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, la SOCIETÀ riconoscerà il rimborso versando all'ASSICURATO l'importo pari all'annualità o alle rate infra-annuali della TASSA AUTOMOBILISTICA relativa all'anno successivo rispetto alla data in cui si è verificato l'EVENTO ASSICURATO, fino al raggiungimento del MASSIMALE, a seguito di presentazione da parte dell'ASSICURATO di copia del bollettino da lui stesso pagato.

In caso di SINISTRO da PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO l'ASSICURATO deve fornire alla SOCIETÀ la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia del contratto di lavoro;
- copia delle buste paga relative agli ultimi 12 mesi lavorativi per i LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO;
- copia della lettera di licenziamento o di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia del certificato del CENTRO PER L'IMPIEGO comprovante lo stato di disoccupazione, emesso da non più di 30 giorni dalla data del SINISTRO;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della TASSA AUTOMOBILISTICA (relativa all'anno successivo rispetto alla data in cui si è verificato l'EVENTO ASSICURATO) pagata dall'ASSICURATO.

In caso di SINISTRO da INTERRUZIONE INVOLONTARIA DEL PROGETTO l'ASSICURATO deve fornire alla SOCIETÀ la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- copia dell'ultima busta paga o documento equipollente;
- copia del contratto di lavoro;
- copia della lettera di interruzione e/o di ogni altro documento comprovante la cessazione del contratto a progetto;
- copia del certificato del CENTRO PER L'IMPIEGO comprovante lo stato di disoccupazione, emesso da non più di 30 giorni dalla data del SINISTRO;
- documentazione attestante l'avvenuto INFORTUNIO e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta MALATTIA IMPROVVISA e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di INVALIDITÀ PERMANENTE con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della TASSA AUTOMOBILISTICA (relativa all'anno successivo rispetto alla data in cui si è verificato l'EVENTO ASSICURATO) pagata dall'ASSICURATO.

In caso di **SINISTRO da CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ** l'**ASSICURATO** deve fornire alla **SOCIETÀ** la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- documento originale apertura Partita IVA, oppure, alternativamente, visura storica camerale, la cui data di emissione non sia antecedente a 30 giorni prima della data del **SINISTRO**;
- documento originale chiusura Partita IVA / liquidazione della società o ditta individuale;
- copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa all'anno precedente nel caso in cui l'**ASSICURATO** sia socio amministratore;
- documentazione attestante l'avvenuto **INFORTUNIO** e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante l'avvenuta **MALATTIA IMPROVVISA** e relativa certificazione medica;
- documentazione attestante la dichiarazione di **INVALIDITÀ PERMANENTE** con indicazione dei punti percentuali di invalidità accertata e validata dal medico legale;
- copia libretto di circolazione;
- copia della ricevuta della **TASSA AUTOMOBILISTICA** (relativa all'anno successivo rispetto alla data in cui si è verificato l'**EVENTO ASSICURATO**) pagata dall'**ASSICURATO**

La **SOCIETÀ** potrà sempre verificare direttamente l'importo e lo stato del pagamento della **TASSA AUTOMOBILISTICA**; in caso di divergenze tra la documentazione inviata dall'**ASSICURATO** e quanto risultante dalla verifica, la **SOCIETÀ** procederà all'**INDENNIZZO** sulla base dei dati ottenuti agli esiti della verifica.

Inoltre, con riferimento a entrambe le garanzie, la **SOCIETÀ** potrà sempre:

- richiedere ulteriore documentazione;
- prevedere accertamenti di diversa natura anche a mezzo di propri periti o consulenti fiduciari;
- sottoporre l'**ASSICURATO** a visita medico legale presso proprio medico fiduciario per verificare la sussistenza dell'**INVALIDITÀ PERMANENTE** e delle condizioni di ammissibilità ad **INDENNIZZO** in genere.

L'**ASSICURATO** si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, autorizzando eventuali contatti diretti tra la **SOCIETÀ** ed il suo ultimo datore di lavoro, i **CENTRI PER L'IMPIEGO** ed ogni soggetto competente.

La **SOCIETÀ** non procede all'**INDENNIZZO** se l'**ASSICURATO** non fornisce tutta la documentazione richiesta e necessaria per la liquidazione del **SINISTRO**, nonché in caso di mancata collaborazione dell'**ASSICURATO** nelle operazioni di liquidazione.

3. Cessione dei diritti

Salvo diverso accordo scritto con la **SOCIETÀ**, l'**ASSICURATO** e il **CONTRAENTE** non potranno, in alcun modo e a nessun titolo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall'assicurazione e dalla copertura assicurativa.

4. Prescrizione

I diritti dell'**ASSICURATO** derivanti dalla presente assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il **SINISTRO**, oppure dal fatto su cui il diritto si fonda[12].

[12] Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

5. Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di **SINISTRO** successiva al primo **SINISTRO** e fino al 60° giorno dal pagamento dell'**INDENNIZZO** o dalla contestazione del **SINISTRO**, le **PARTI** possono recedere dal contratto, inviando comunicazione all'altra **PARTE** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso comporta:

- la cessazione delle coperture assicurative previste in **POLIZZA** a partire dalle ore 24.00 del 30° giorno dalla data di ricezione della raccomandata di comunicazione di recesso;
- la restituzione al **CONTRAENTE,** entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, della parte di **PREMIO** pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO	CONTATTI
Segnalare l'accaduto alla STRUTTURA LIQUIDATIVA entro la data di scadenza della POLIZZA AUTO e/o della TASSA AUTOMOBILISTICA.	STRUTTURE LIQUIDATIVA 800.955.536 (dall'Italia) +39 015.582.98.05 (dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00, esclusi i giorni festivi. Mapfre Asistencia S.A Ufficio liquidazione Strada Trossi, 66 13871 Verrone (BI)

Appendice normativa

*[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]*

CODICE CIVILE

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

Art. 1915 -Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Art. 2129 - Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TUIR) - D.P.R. 22/12/1986 n. 917

Art. 32 - Reddito agrario

1. Il reddito agrario **è** costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialit**à** del terreno, nell'esercizio di attivit**à** agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.

Art. 50, comma 1 lett. a) - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati a quello di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.

Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo [Ex art. 49]
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
[a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata da contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;]
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349;
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.

Art. 55 - Redditi di impresa [Ex art. 51]

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

Note

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/07/2021

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

VCT_EA_LFS-EDZ-0721 - VITTORIA CON TE - VEICOLI E IMBARCAZIONI, PER FORZE ARMATE E FORZE DELL'ORDINE - AUTOVETTURE - SEZIONE LIFE STYLE